



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Data 25/05/2023	OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) – Approvazione aliquote Anno 2023.
-----------------------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 20,00 nel Comune di San Biagio Platani, nella sala delle adunanze consiliari sita nei locali del Comune, in seguito a convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria e urgente.

Nell'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri comunali:

n.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	Allegro Tommaso	X	
2	Baio Jessica		X
3	Busciglio Angela	X	
4	Butticè Nicole	X	
5	Calderone Santo	X	
6	Di Piazza Michele Aurelio	X	
7	Favatella Andrea	X	
8	Fregapane Stefano	X	
9	Friscia Salvatore	X	
10	Lo Piparo Tiziana	X	
11	Marino Rosalia		X
12	Savarino Federica Oriana		X

Totale n. 9 Totale n. 3

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza il Presidente eletto Consigliere Santo Calderone.

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale Dott. Michele Giuffrida.

Si dà atto che è presente il Responsabile del Settore del settore V Geom. Nicola Arcuri.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta per poter deliberare, nomina scrutatori i Consiglieri: Butticè Nicole, Friscia Salvatore e Lo Piparo Tiziana.

Poi, dà lettura della proposta di deliberazione n. 7 del 10/05/2023 posta al punto n.1 all'O.d.G., avente ad oggetto: "Imposta Municipale Unica (IMU) – Approvazione aliquote Anno 2023".

Preso atto che nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 7 del 10/05/2023 avente ad oggetto: "Imposta Municipale Unica (IMU) – Approvazione aliquote Anno 2023", che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Settore V Ufficio Tributi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti n. 9 favorevoli - n. 0 contrari – n. 0 astenuti espressi in forma palese.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 7 del 10/05/2023 avente ad oggetto: "Imposta Municipale Unica (IMU) – Approvazione aliquote Anno 2023".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Presidente;

- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n. 9 favorevoli - n. 0 contrari – n. 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. _____ DEL _____ (delibera corrispondente)

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 DEL 10-05-2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

Iniziativa della proposta : RESPONSABILE DELLA PP. OO. AREA TRIBUTI E PERSONALE

Ufficio proponente : AREA TRIBUTI

ALLEGATI ALLA PROPOSTA :

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le maggiori somme derivanti da attività di accertamento, a titolo di imposta interessi e sanzioni, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, i Comuni, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti,

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

VERIFICATO che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione secondo le modalità previste dal comma 767, come previsto dall'art. 1, comma 837 lettera b) della legge di Bilancio 2023- n.197 del 29 dicembre 2022-, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755, in deroga alla regola generale di cui all'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato

in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: ***“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”***;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative sopra illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso (co.749)
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali (750)
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"esenti dal 2022 (co.751)
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli (co.752)
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D" (co. 753)
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili(co. 754)

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2022, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO l’art. unico D.M. Ministero dell’Interno 29 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n.303 del 29 dicembre 2022) il quale dispone :”1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023”;

VISTA la circolare n.128 del 2022 del Ministero dell’Interno con la quale viene comunicato che la legge 29 dicembre 2022 n.197, pubblicata nella Gazzetta ufficiale serie generale n.303 supplemento ordinario n.43 del 29 dicembre 2022, all’articolo 1, comma 775, stabilisce che in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione per il 2023 entro il 30 aprile 2023;

VISTO il decreto del 19 aprile 2023, che ha disposto ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL) l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»*;

RICHIAMATI l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

PREMESSO quanto sopra,

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 , come segue:
 - **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): aliquota.....0,6 %;**
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - *Fabbricati in generale*aliquota 0,86%
 - *Fabbricati contabilizzati in scritture contabile*aliquota 0,86%
 - *Fabbricati in categoria D (tranne D05e D10)*aliquota 0,86%
 - *Fabbricati rurali ad uso strumentale*aliquota 0,1%
 - *Aree fabbricabili*aliquota 0,86%

ALIQUOTE PER CATEGORIE CATASTALI PER L'ANNO 2023

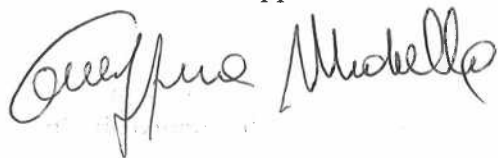
- CAT. A01, A08 E A09:aliquota del 1.06%
- CAT. A10 :.....aliquota del 0,96%;
- CAT. B05 :.....aliquota del 0,96%;
- CAT. C01:.....aliquota del 0,96%;
- CAT. C03:.....aliquota del 0,96%;
- CAT. D05:.....aliquota del 1,06%;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/1991.

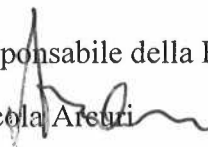
Il Responsabile del procedimento

Midulla Giuseppina



Il Responsabile della P.O.

Nicola Arduini



VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53 – 1° comma della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n. 30/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI



VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 – 1° comma – della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n. 30/2000.

San Biagio Platani, lì

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO



VISTO: si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 – comma 5 – della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991.

San Biagio Platani, lì

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO





Comune di **San Biagio Platani**

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

VERBALE N. 13 del 20/05/2023

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 7 del 10 maggio 2023, avente ad oggetto *"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023"*

L'ORGANO DI REVISIONE

Premesso:

- che in data 10.05.2023, tramite posta elettronica ordinaria, è pervenuta all'Organo di Revisione la richiesta di parere sulla proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 7 del 10 maggio 2023, avente ad oggetto *"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023"*
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) prevede che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;
- che il comma 748 della suddetta Legge fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- che il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- che il comma 752 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- che il comma 753 indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- che il comma 754 stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- che il comma 751 esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Rilevato che con la proposta di deliberazione di cui all'oggetto l'Ente intende approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, confermando sostanzialmente quelle approvate nell'anno precedente, nel modo di seguito riportato:

Tipologia immobili	Aliquote
abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 %
Fabbricati in generale	0,86%
Fabbricati contabilizzati in scritture contabile	0,86%
Fabbricati in categoria D (tranne D05e D10)	0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aree fabbricabili	0,86%

tutto ciò premesso e rilevato,

visti i pareri di regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi, e contabile, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, l'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL,

esprime

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 7 del 10 maggio 2023, avente ad oggetto *"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023"*.

Il Revisore invita l'Ufficio amministrativo affinché il presente verbale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, venga inserito nell'apposito registro dei verbali dell'Organo di Revisione e nel sito istituzionale dell'Ente.

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. FILIPPO MANUELE



MANUELE FILIPPO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
20.05.2023 10:57:39
GMT+01:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
f.to: Dott. Andrea Favatella

Il Presidente
f.to: Dott. Santo Calderone

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Michele Giuffrida

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
San Biagio Platani lì

Il Segretario Comunale

Visto: Il Sindaco

=====

Affissa all' Albo Pretorio il / /2023 vi rimarrà per giorni 15.
Defissa dall'Albo Pretorio il / / 2023

Il Messo Comunale

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991 n.44 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il / / 2023 e per 15 giorni.

San Biagio Platani lì / /2023

Il Segretario Comunale
Dott. Michele Giuffrida

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2023

☐ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

San Biagio Platani,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Michele Giuffrida

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
Dott. Andrea Favatella

Il Presidente
Dott. Santo Calderone

Il Segretario Comunale
Dott. Michele Giuffrida

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
San Biagio Platani li

Il Segretario Comunale

Visto: Il Sindaco

=====

Affissa all' Albo Pretorio il / /2023 vi rimarrà per giorni 15.
Defissa dall'Albo Pretorio il / / 2023

Il Messo Comunale

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991 n.44 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il / / 2023 e per 15 giorni.

San Biagio Platani li / /2023

Il Segretario Comunale
Dott. Michele Giuffrida

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2023

☐ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

San Biagio Platani,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Giuffrida